



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 15/02/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 ART. 1 COMMI 816-836).

L'anno 2021, addì quindici (lunedì) del mese di Febbraio con inizio della seduta alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero a oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Nominativo	P	A	Nominativo	P	A
1 CIPANI GIANPIERO	x		10 CANDELORO ALESSANDRO	x	
2 BANA FEDERICO	x		11 SANDRINI ARIANNA REGINA	x	
3 GRISI NIRVANA MARIA	x		12 COBELLI MARCELLO	x	
4 BIANCHINI ANNAROSA		x	13 CIATO GIOVANNI	x	
5 BUSSEI MATTEO	x		14 CAGNINI FRANCESCO		x
6 BANALOTTI ALESSANDRA	x		15 ZAMINATO MANUELA	x	
7 NEDROTTI IGOR	x		16 BONETTI MARINA		x
8 COMINI GUALTIERO	x		17 ZAMBELLI STEFANIA		x
9 TOFFOLETTO GIORGIO	x				

PRESENTI: 13 ASSENTI: 4

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno Aldo Silvestri.

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Luca Serafini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Giorgio Toffoletto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 ART. 1 COMMI 816-836).

PRESIDENTE:

Passiamo ora alla discussione del punto numero 13 all'ordine del giorno:

<<ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (AI SENSI DELLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 ART. 1 COMMI 816-836)>>

Prego, Segretario.

SEGRETARIO:

Questo nuovo canone è stato introdotto dalla Legge di Stabilità del 2020, è un canone che nelle intenzioni è destinato a sostituire il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità, unendoli, un po' come era avvenuto in passato con la IUC in unico canone; questo nelle intenzioni del legislatore in una logica di semplificazione.

Fino all'ultimo momento non si sapeva se l'istituzione di questo nuovo canone dovesse avvenire o meno, tuttora sono in essere dei solleciti da parte dell'ANCI per fare in modo che questo canone unico patrimoniale non debba essere approvato dai Comuni con l'approvazione di questo bilancio. Diligentemente noi ci siamo mossi, e abbiamo predisposto questo Regolamento, che ha una duplice finalità: quella di disciplinare questo canone unico ma anche di istituirlo, perché nell'assetto delle competenze del Testo Unico degli Enti locali, la competenza di istituirlo è del Consiglio comunale, mentre tutta la dinamica tariffaria compete poi alla Giunta.

Questo Regolamento istitutivo di questo canone unico si articola proprio con questa modalità: l'istruzione da parte del Consiglio comunale, mentre tutto l'aspetto tariffario verrà deciso dalla Giunta.

Sostanzialmente ricalca il Regolamento precedente che c'era della COSAP e assorbe anche quello dell'imposta comunale sulla pubblicità; la semplificazione delineata dal legislatore, immaginata dal legislatore, era quella di affidare o di esternalizzare l'applicazione di questo canone unico alle solite ditte concessionari esterne. Il Comune di Salò, tenuto conto dell'importanza che l'attività degli esercizi pubblici e del commercio in genere, riveste per l'economia cittadina, ha ritenuto di mantenere all'interno della struttura l'applicazione della parte che si riferisce all'occupazione del suolo pubblico, mantenendo invece come esternalizzazione la parte che si riferisce all'imposta comunale sulla pubblicità, e questo è declinato all'interno del Regolamento.

Sono a disposizione per altre domande.

PRESIDENTE:

Grazie, Segretario.

Prego, Capogruppo Ciato.

CONSIGLIERE CIATO:

Anche questo Regolamento, come il precedente, è stato visto nella Commissione, in Commissione c'è stato un confronto ritengo costruttivo, abbiamo espresso il nostro parere favorevole e lo confermiamo anche in questa fase.

PRESIDENTE:

La ringrazio, Capogruppo Ciato.
Prego, Capogruppo Comini.

CONSIGLIERE COMINI:

Confermo quanto ha detto il Capogruppo Ciato, ciò che è avvenuto nella Commissione statuto e regolamento, perché il Segretario ci aveva illustrato succintamente i contenuti del Regolamento, l'abbiamo approvato in quella sede e votiamo favorevole anche in sede di Consiglio comunale.

PRESIDENTE:

La ringrazio.

Mettiamo ai voti il punto numero 13 all'ordine del giorno: "Istituzione del canone unico patrimoniale e l'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione e autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, numero 160, articoli 1, comma 816-836".

Consiglieri favorevoli?

SEGRETARIO:

Unanimità.

PRESIDENTE:

Votiamo anche l'immediata eseguibilità dalla delibera.
Consiglieri favorevoli?

SEGRETARIO:

Unanimità.

CONSIGLIERE CIATO:

Presidente, posso chiedere se l'interrogazione che ho presentato è stata messa agli atti?

(Voce da fuori microfono)

CONSIGLIERE CIATO:

Perfetto, quindi diventa di fatto un'interpellanza a risposta scritta. Va bene, grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone

ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 847 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed in specifico:

- i commi da 816 a 836, dell'art. 1 disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- i commi da 837 a 845, dell'art. 1 disciplinano il del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati;
- i commi 846 e 847, dell'art. 1, si occupano del periodo transitorio e delle abrogazioni;

CONSIDERATO che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

VISTO l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

PRESO ATTO che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

VISTE le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1, della Legge 160/2019 ed in particolare le esenzioni relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari che delimitano il perimetro del presupposto del nuovo canone;

RITENUTO che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone, tenuto conto delle esenzioni di cui al punto precedente, siano quelle realizzate mediante uno dei mezzi elencati dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

RITENUTO altresì necessario regolare le esposizioni pubblicitarie su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province o Città metropolitane visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, mediante la previsione di apposita dichiarazione da presentare a questo Ente ai sensi della lett. e) del comma 821 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

VISTO l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

RITENUTO di provvedere all'esame ed approvazione del regolamento per il sopracitato canone mercatale non contestualmente all'esame ed approvazione di quello all'ordine del giorno nella seduta consigliare attuale ma in data successiva;

CONSIDERATO che l'art.106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021 e successivamente il Decreto 13.01.2021 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."*

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni sia da demandare alla competenza della Giunta Comunale tenuto conto delle riduzioni previste nel predetto regolamento;

VISTO l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;

VISTI i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente;

RITENUTO che le tariffe standard del canone di cui al comma 816 dell'art. 1, della Legge 160/2019, possono essere modificate dalla Giunta Comunale sulla base di coefficienti maggiori o minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

RITENUTO altresì, che l'applicazione delle tariffe standard di legge sulla base di coefficienti che saranno individuati dalla Giunta Comunale rappresenta una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, deve consentire anche di garantire un'equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 52 e 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 relativi all'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate comunali, ed in particolare l'art. 52, comma 5, lett. b) il quale prevede che le relative attività siano affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: «1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, istituito presso il Ministero delle Finanze; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore ...»;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, e art. 153 del medesimo Testo Unico dal Dirigente della Area Economico Finanziaria, Dott. Ettore Cigala;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria, espresso in data 08.02.2021, Dott.ssa Paola Morì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di istituire il canone unico patrimoniale previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
- 3) di approvare il «Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e relativi allegati;
- 4) di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per le occupazioni, anche per i mercati, la diffusione dei messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;
- 5) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 stante l'obbligatorietà della sua istituzione;
- 6) di dare atto che il nuovo "canone" dal momento della sua entrata in vigore sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- 7) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 8) di pubblicare il presente documento sul sito istituzione dell'ente, nella sezione amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
GIORGIO TOFFOLETTO

Il Segretario Generale
DOTT. LUCA SERAFINI